

CIRCOLARE N. 33/1975

OGGETTO: D.M. 26.8.1975 n. 8745 (66) 71.31 concernente disposizioni integrative e modificative alle Prescrizioni Tecniche Speciali per le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli approvato con D.M. 16.6.1964 n.1541/0610. Intervallo minimo tra i veicoli. Sicurezza delle funi.

Con il D.M. 26 agosto 1975 n. 8745 (66)71.32 che si acclude in copia, sono state apportate – su conforme parere della Commissione per le Funicolari Aeree e Terrestri – alcune integrazioni e modifiche al testo delle Prescrizioni Tecniche Speciali per le funivie monofuni ad attacchi fissi di cui al D.M. 16.6.1964 n. 1541/0610, onde tener conto dello stato attuale della tecnica costruttiva ed anche allo scopo di raggiungere condizioni di uniformità con la normativa internazionale.

In particolare con l'art. 1 è stato modificato il paragrafo a) "Velocità ed intervallo minimo tra i veicoli" Capo 3° delle citate Prescrizioni Tecniche Speciali prevedendo, nel quadro dei criteri sopra indicati, la riduzione del distanziamento minimo consentito tra i veicoli per gli impianti dotati di azionamento a velocità di regime variabile.

Con l'art. 2 è stato modificato il valore attualmente previsto per il grado di sicurezza delle funi portanti-traenti – adeguandolo peraltro alla normativa internazionale – al fine di evitare che, con la riduzione dell'intervallo minimo tra i veicoli, il diametro delle predette funi possa assumere valori eccessivamente elevati e tali da comportare un peggioramento sia delle condizioni di lavoro delle funi stesse che dell'impalmatura.

A tal riguardo, per quanto concerne la norma che prescrive di considerare le forze di inerzia insorgenti durante le fasi transitorie, nel caso di adozione del grado di sicurezza 5, si precisa che le predette forze di inerzia dovranno essere calcolate dal progettista in base all'accelerazione massima, in avviamento ed in frenatura (con freno

normale di servizio) dallo stesso prevista, che verrà comunque verificata in sede di visita di ricognizione.

Il predetto grado di sicurezza 5 potrà peraltro essere adottato solo nel caso che il moto sia regolato da un dispositivo sensibile alla variazione di velocità, a meno che per le caratteristiche dell'impianto le forze di inerzia intervengano in maniera da non incrementare comunque la tensione massima della fune.

Infine con l'art. 3 si è inteso ovviare agli inconvenienti che potrebbero derivare dall'aumento del peso a metro lineare delle funi portanti-traenti, limitando la variazione dell'assetto della linea da vuoto a carico.

Si prega di portare il contenuto della presente a conoscenza dei progettisti, costruttori ed esercenti.

IL DIRETTORE GENERALE